

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

RAi/sv

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39-2021 DEL 27/01/2021

OGGETTO: ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE E L'ASSOCIAZIONE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER CONSEGNA REFERTI E INCASSO TICKET.

In data 27/01/2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado Bedogni

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-6938 del 29 maggio 2018)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali

- Visto il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n.153 che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, nel rispetto di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale;

- Visto in particolare del succitato Decreto l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale *«L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;*
- Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009, recante “Linee guida in tema di referti on line”;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2011 *"Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"*, che stabilisce modalità operative riferite a quanto in oggetto;
- Visto il D.M. 11 dicembre 2012 “Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009” e in particolare l'art. 5 comma 3 ai sensi del quale “L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo (decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153) , oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”;
- Visto inoltre il DPCM 08.08.2013 inerente le modalità di consegna, da parte delle Aziende Sanitarie, dei referti medici tramite modalità digitali ed in particolare l'art. 3, comma 7), che conferma che il servizio di ritiro dei referti presso la Farmacia resta disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute 08.07.2011 sopra richiamato;
- Considerato l'interesse di migliorare i servizi resi ai cittadini e rendere sussidiario al servizio pubblico la rete di prossimità delle Farmacie convenzionate con il S.S.N. avvalendosi della collaborazione delle stesse per la consegna referti di esami effettuati dal proprio Laboratorio Analisi e per il pagamento Ticket attraverso la piattaforma Sistema Piemonte;
- Visti i provvedimenti aziendali n. 670 del 26.11.2015 e n. 476 del 21.12.2017 con i quali si è deliberato di approvare l'Accordo tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e l'Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo per la consegna di referti e successivamente anche di incasso ticket con scadenza il 31.12.2020;
- Visto conseguentemente lo schema di accordo tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e l'Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo relativo alla consegna di referti di esami effettuati dal Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera nonché alla possibilità di pagare le

prestazioni sanitarie, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- Atteso che il suddetto accordo ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- Stabilito che le parti si impegnano reciprocamente, alla scadenza del contratto, ad analizzare l'operatività della convenzione ai fini della possibile ulteriore prosecuzione dell'attività in essere;
- Dato atto che il servizio in questione non comporta onere alcuno a carico dell'Azienda Ospedaliera che si impegna esclusivamente a mettere a disposizione dell'Associazione il proprio personale di base e specialistico per l'assistenza da remoto alla procedura di stampa referti;
- Precisato che il servizio in questione può eventualmente essere a carico del cittadino che ne usufruisce, con un costo massimo di euro 1,50/prestazione a titolo di rimborso spese per le Farmacie aderenti;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'accordo con l'Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, relativo alla consegna di referti di esami effettuati dal Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera e alla possibilità, da parte del cittadino, di pagare le prestazioni sanitarie mediante la piattaforma Sistema Piemonte;
- 2) di dare atto che l'accordo avrà validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e che le parti si impegnano reciprocamente, alla scadenza del contratto, ad analizzare l'operatività della convenzione ai fini della possibile ulteriore prosecuzione dell'attività in essere e tale accordo può essere revocato in caso di abrogazione o di sostanziale revisione delle norme che disciplinano la materia;
- 2) di dare atto che la stipula dell'accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera.

4) di precisare che il servizio in questione, al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali, può eventualmente essere a carico del cittadino che ne usufruisce, con un costo massimo di euro 1,50/prestazione a titolo di rimborso spese per le Farmacie aderenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Corrado BEDOGNI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

ALLEGATO A)

ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E L'ASSOCIAZIONE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER CONSEGNA REFERTI E INCASSO TICKET

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE, di seguito identificata come "Azienda Ospedaliera", con sede in Cuneo, Via M. Coppino 26, C.F. e P. IVA n. 01127900049, rappresentata legalmente dal Dott. Corrado Bedogni, nato a Genova il 15/08/1953, con la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, domiciliato per la carica ai fini del presente accordo presso la sede legale della suddetta Azienda Ospedaliera;

E

L'ASSOCIAZIONE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO di seguito identificata come "Associazione", con sede in Cuneo Via Cascina Colombaro n. 56, C.F. 80009490048, P. IVA n. 03465600041, rappresentata legalmente dal Presidente e legale rappresentante Dott. Massimo Mana, nato a Cuneo (CN) il 02/11/1955 con la funzione di Presidente dell'Associazione, domiciliato per la carica ai fini del presente accordo presso la sede legale della suddetta Associazione

- Visto il D. Lgs 3 ottobre 2009, n. 153 che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, tra cui quelli oggetto del presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale;
- Visto D.M. 8.07.2011 "*Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*", che stabilisce modalità operative riferite a quanto in oggetto;
- Richiamato l'art. 1, comma 3, del suddetto D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, ai sensi del quale *«l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»*;
- Visto conseguentemente il D.M. 11 dicembre 2012 "*Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009*" e in particolare l'art. 5, comma 3, che dispone che "*L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo (decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153), oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.*";
- Visto inoltre il DPCM 08.08.2013 inerente le modalità di consegna, da parte delle Aziende Sanitarie, dei referti medici tramite modalità digitali ed in particolare l'art. 3, comma 7), che conferma che il servizio di ritiro dei referti presso la Farmacia resta disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute 08.07.2011 sopra richiamato;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Oggetto dell'accordo e destinatari del servizio

L'Azienda Ospedaliera, al fine di migliorare i servizi resi ai cittadini e rendere sussidiario al servizio pubblico la rete di prossimità delle Farmacie convenzionate con il S.S.N., si avvale della collaborazione delle stesse, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per l'espletamento delle sotto indicate funzioni:

a) Consegna referti di esami effettuati dal proprio Laboratorio Analisi.

Tali referti, su richiesta dell'utente, potranno essere stampati dalle Farmacie aderenti al presente accordo e consegnati al paziente secondo le modalità operative di seguito indicate:

- Al momento dell'effettuazione del prelievo l'Azienda Ospedaliera consegna all'utente il modulo per il successivo ritiro dell'esito dell'esame sul quale è riportato il codice identificativo del referto (PIN) indispensabile per la stampa dello stesso presso le Farmacie. Il pin sarà utilizzabile per 30 giorni dalla data di consegna referto indicata sul modulo.
- L'utente, prima dell'effettuazione dell'esame, deve provvedere al pagamento del ticket, se dovuto.
- L'utente per il ritiro del referto può rivolgersi alla Farmacia, presentando un documento di identità e il modulo per il ritiro referto rilasciato dall'Azienda Ospedaliera al momento del prelievo sul quale è indicato il codice identificativo (PIN) necessario per la stampa. Il farmacista, verificata l'identità del richiedente mediante il documento di riconoscimento, individuerà il referto da stampare attraverso l'inserimento nell'applicativo dell'accoppiata "Codice fiscale" e "Pin" forniti dall'assistito.
- Al momento della stampa del referto l'applicativo verificherà l'avvenuto pagamento del ticket dovuto da parte dell'assistito. La stampa del referto è possibile solo nel caso di pagamento completo del ticket. Qualora il ticket o parte dello stesso (conseguente per esempio ad una integrazione esame) non sia stata pagata il Farmacista non potrà procedere con la stampa e dovrà invitare l'utente a regolarizzare la sua posizione incassando quanto ancora dovuto secondo le modalità indicate al successivo punto b).
- Quando il ticket è stato completamente pagato dall'utente, il referto verrà visualizzato sul terminale della Farmacia in formato PDF, in modalità protetta, e sarà possibile procedere con la stampa.
- Al termine delle operazioni di stampa, il Farmacista dovrà chiudere il referto PDF. Non è consentito il salvataggio del referto sul terminale del farmacista.
- Nel caso in cui la persona che richiede la stampa non corrisponda all'intestatario del referto il Farmacista potrà procedere alla consegna del referto solo dietro presentazione di delega scritta e di fotocopia del documento di identità del titolare del referto. Il referto, nel caso sia consegnato a persona delegata, deve essere reso non accessibile alla lettura.

Nel rispetto delle "Linee guida in tema di referti on-line" emesse dal Garante per la Privacy con deliberazione 19 novembre 2009, n. 36, il referto sarà disponibile per la stampa presso le Farmacie convenzionate, per un periodo di 30 giorni, oltre il quale potrà essere ritirato solo agli sportelli dell'Azienda Ospedaliera.

Qualora nel periodo di validità venisse attivato il portale regionale ritiro referti con accesso tramite credenziali RUPAR, sarà cura dell'Azienda Ospedaliera dare le opportune indicazioni circa eventuali nuove modalità da adottare per la consegna dei referti in questione.

b) Pagamento Ticket in Farmacia Mediante Sistema Piemonte

Il servizio prevede la possibilità per l'utente di pagare presso le Farmacie aderenti al presente accordo il ticket su prestazioni sanitarie rese dall'Azienda Ospedaliera, attraverso l'utilizzo della piattaforma web ad accesso libero Sistema Piemonte (<https://www.salutepiemonte.it/servizi/pagamento?nid=15>)

I pagamenti in questione dovranno essere effettuati secondo le modalità operative di seguito indicate:

- l'utente potrà rivolgersi alla Farmacia, presentando un documento di identità e comunicando l'identificativo della prestazione da pagare;
- il Farmacista, verificata l'identità del richiedente mediante documento di riconoscimento, procederà al pagamento dell'importo dovuto sulla piattaforma Sistema Piemonte mediante carta prepagata;
- a seguito del pagamento il sistema, verificato l'avvenuto accredito, genererà la ricevuta di pagamento;
- il Farmacista provvederà quindi a stampare tale ricevuta e a consegnarla all'utente;
- al termine della procedura il Farmacista recupererà dall'utente che ha richiesto il pagamento l'importo versato (a titolo di mero rimborso del pagamento appena effettuato).

Art. 2 - Costi per l'utenza

La Farmacia, per i servizi di cui al precedente articolo 1, potrà richiedere all'utente una cifra massima di Euro 1,50 a prestazione a titolo di rimborso spese.

Art. 3 - Durata

L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. L'accordo potrà essere revocato in caso di abrogazione o di sostanziale revisione delle norme che disciplinano la materia.

Art. 4 - Funzioni specifiche dell'Associazione

L'Associazione interviene nei procedimenti di cui all'art. 1 della presente Convenzione attraverso le Farmacie convenzionate presenti sul territorio della Provincia di Cuneo, con le quali stipulerà idonea convenzione nominativa per l'erogazione del servizio.

L'Associazione dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera l'elenco delle Farmacie sottoscrittrici delle predette convenzioni, dei servizi attivati in ogni Farmacia e dovrà altresì trasmettere la documentazione necessaria all'individuazione dei Farmacisti referenti del servizio, i quali dovranno essere nominati incaricati del trattamento dei dati per l'Azienda Ospedaliera e intestatari di login e password univoche e personali per l'accesso all'applicativo.

L'Associazione si impegna a dare idonea pubblicità della presente convenzione, con indicazione chiara di modalità e tempi di effettuazione dei servizi.

Art. 5 - Funzioni specifiche dell'Azienda Ospedaliera

L'Azienda Ospedaliera si impegna a dare idonea pubblicità alla presente Convenzione.

L'Azienda Ospedaliera assicura supporto all'Associazione e alle singole Farmacie per quanto inerente le funzionalità informatiche e di autenticazione dell'applicativo.

L'Azienda Ospedaliera assicura supporto telefonico informativo alle Farmacie per quanto concerne dubbi e/o chiarimenti sui referti di Laboratorio Analisi sollevati dall'utenza ai Farmacisti.

Art. 6 - Elenco Farmacisti dell'Associazione incaricati

L'Associazione fornisce elenco nominativo dei Farmacisti incaricati dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 7 - Oneri per i Farmacisti dell'Associazione incaricati della stampa dei Referti di Laboratorio Analisi

I Farmacisti operanti presso le Farmacie aderenti al presente accordo sono formalmente incaricati del servizio di "*ritiro dei referti*"; conseguentemente, agli stessi, è dato accesso al software di stampa referti di Laboratorio Analisi tramite personale ed univoca login e password.

Solo il PIN (utilizzabile una sola volta) ed il Codice fiscale dell'assistito unitamente alle credenziali di cui sopra permettono alla Farmacia di effettuare la stampa del referto.

Il Farmacista incaricato del servizio:

- a) identifica l'utente mediante esibizione da parte di quest'ultimo di documento di riconoscimento;
- b) verifica l'appartenenza del referto da stampare all'utente che si presenta allo Sportello, tramite il modulo di ritiro referto presentato dall'utente;

- c) nel caso in cui le due persone non coincidano, verifica che l'utente allo Sportello sia in possesso di adeguata delega compilata in ogni sua parte e corredata di fotocopia di documento di identità valido del titolare del referto;
- d) processa la richiesta di stampa del referto con l'inserimento dell'accoppiata "*Codice fiscale*" e "*pin*" forniti dall'assistito;
- e) il codice fiscale può essere letto con lettore barcode dal modulo ritiro referto o dalla tessera sanitaria dell'assistito oppure digitato manualmente. Il Pin può essere letto con lettore barcode dal modulo ritiro del referto o digitato manualmente;
- f) effettua la stampa del referto, verificandone la corretta emissione dalla stampante;
- g) chiude il file PDF del referto;
- h) rende il referto non accessibile alla lettura in caso venga consegnato a persona delegata;
- i) consegna il referto.

Art. 8 - Costi derivanti dalla Convezione per l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione

L'Associazione si impegna a non richiedere contributi e/o corresponsioni all'Azienda Ospedaliera per l'apporto fornito; da parte sua l'Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione gratuitamente dell'Associazione il proprio personale di base e specialistico per l'assistenza da remoto alle procedure Azienda Ospedaliera.

In osservanza del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, art. 6 e del D.M. 11 dicembre 2012, art. 5 comma 3, l'attivazione dei servizi oggetto della presente convenzione non può comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda Ospedaliera. La prestazione, al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali, può eventualmente essere a carico del cittadino che ne usufruisce, quantificando il costo minimo come quota forfettaria di rimborso spese per le Farmacie aderenti.

L'Associazione si impegna al pagamento dell'importo necessario all'adeguamento del software per la stampa referti, direttamente alla ditta fornitrice dello stesso.

Art. 9 – Responsabilità

La Farmacia risponde per danni causati durante l'espletamento del servizio di cui al presente accordo, salvo che dipendano da fatti non imputabili ai Farmacisti.

È onere dell'Azienda Ospedaliera comunicare tempestivamente e per iscritto all'Associazione qualsiasi modifica che intervenga nella normativa di riferimento o che comunque possa incidere sui compiti e doveri dell'Associazione nell'espletamento del servizio; in difetto di tempestiva comunicazione, nulla potrà essere imputato all'Associazione ed ai suoi operatori.

Art. 10 – Assicurazioni

Se non già coperti dalle attuali polizze, la Farmacia assume l'obbligo di disporre di polizza assicurativa a garanzia di sinistri (responsabilità civile verso terzi) che possono derivare agli operatori o da questi causati durante l'espletamento del servizio di cui al presente accordo.

Art. 11 - Riservatezza e Protezione Dati

L'Azienda Ospedaliera garantisce di agire in conformità al Regolamento UE 2016/679, al D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.; i dati sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nell'osservanza della normativa sopra richiamata.

L'Azienda Ospedaliera, quale Titolare del trattamento dei dati, designa il Legale Rappresentante dell'Associazioni Farmacisti della Provincia di Cuneo "***Responsabile esterno del trattamento dei dati***" che si renderanno strettamente necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento dei relativi obblighi.

Ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, il ***Responsabile esterno del trattamento dei dati*** dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno", in particolare, deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui all'accordo in oggetto;

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle non potranno più essere trattati dalla Ditta in indirizzo: i dati dovranno essere cancellati e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati l'ASSOCIAZIONE FARMACISTI si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D. Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'ASSOCIAZIONE FARMACISTI e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'ASSOCIAZIONE FARMACISTI ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'ASSOCIAZIONE FARMACISTI ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nell'accordo in oggetto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg UE 2016/679;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva;
- le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall'avvenuta conoscenza dell'evento;

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite, da parte dell'ASSOCIAZIONE FARMACISTI, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

L'Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo si impegna a nominare con atto scritto i Farmacisti delle Farmacie aderenti quali incaricati del trattamento, previa loro formazione in materia, secondo le modalità previste dalla normativa di settore e a comunicare i nominati al titolare.

Le credenziali per l'utilizzo della procedura informatica di stampa referti consistono in un codice per l'identificazione del Farmacista incaricato, associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo; tali credenziali verranno fornite al Farmacista personalmente ed in busta chiusa.

Ad ogni Farmacia che aderisce alla convenzione per il servizio sono assegnate una o più credenziali per l'autenticazione in base al numero di Farmacisti che si vogliono abilitare all'accesso della procedura.

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia della stessa.

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi.

L'utilizzo dell'applicativo web di stampa referti e la relativa funzione di stampa del referto può essere svolta solo da personale laureato in Farmacia a cui sono state assegnate personalmente le credenziali.

Il Farmacista si dovrà collegare all'applicativo attraverso l'utilizzo di un browser scelto a propria discrezione tra quelli compatibili con l'applicativo di stampa referti ed elencati nell'allegato tecnico.

Art. 12 - Norma finale

Il presente accordo può essere ampliato nei contenuti.

In un'ottica di continuo miglioramento, le parti si impegnano a valutare ogni possibile iniziativa di collaborazione volta a garantire il miglior servizio possibile all'utenza.

Cuneo, lì _____

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE
Il Direttore Generale
Dr. Corrado BEDOGNI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Per l'ASSOCIAZIONE FARMACISTI della
Provincia di CUNEO
Il Presidente
Dr. Massimo MANA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i



INFORMATIVA

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede in Via Michele Coppino, 26, 12100 Cuneo; aso.cuneo@cert.legalmail.it - tel. 0171641048;

Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@ospedale.cuneo.it.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR, l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede in CUNEO, Via Michele Coppino, 26, 12100 Cuneo, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

a. Finalità del Trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per: *finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, gestione, anche amministrativa, ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi contabili, fiscali, di tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque conseguenti alla stipula dell'accordo per consegna referti e incasso ticket tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo*;

b. Modalità e Durata del Trattamento

La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi delle Azienda Ospedaliera. I dati personali sono trattati da e sotto la responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e al segreto d'ufficio; i soggetti che trattano i dati sono specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati al trattamento.

L'Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l'utilizzo: i dati e la documentazione sono conservati per il tempo previsto dalla legge o dei massimari di conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non oltre il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

I dati da Lei rilasciati all'Azienda potranno essere utilizzati sia in modo manuale che informatizzato e saranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la riservatezza.

c. Natura del Conferimento dei Dati

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l'impossibilità da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di sottoscrivere l'accordo.

d. Comunicazione dei Dati

I dati in possesso dell'Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità illustrate.

In particolare, senza pretesa di esaustività, potranno essere comunicati i ad altri soggetti pubblici, a enti pubblici economici, all'amministrazione finanziaria, agli istituti previdenziali, alle Organizzazioni sindacali e all'Autorità Giudiziaria nel rispetto della normativa sulla privacy.

I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi, esclusi i casi di obbligo di legge oppure su Sua specifica richiesta o nel caso in cui si renda necessario nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra; in tale circostanza il destinatario è individuato quale Responsabile esterno, ai sensi dell'art. 28 GDPR, e viene assoggettato agli stessi obblighi dell'Azienda Ospedaliera in materia di protezione dei dati. Qualora il destinatario si trovi in un Paese non UE, si applicano opportuni strumenti di tutela dei Suoi dati anche attraverso apposite clausole contrattuali che garantiscono l'adeguatezza ai sensi del GDPR (artt. 44 e seguenti).

Potranno, pertanto, venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, i membri del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera, in relazione alle funzioni volte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR.

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

e. Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l'interessato può richiedere a:

- Responsabile della S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali - C.so Brunet, 12/A - 12100 CUNEO
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e mail urp@ospedale.cuneo.it tel. 0171641048

l'accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l'esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.